

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2012

del 28 settembre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda i metodi equivalenti per l'individuazione della presenza di Trichine ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/898/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/899/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2009/861/CE recante

misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria ⁽⁴⁾.

- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adeguamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0739**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011 (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3).»;

⁽¹⁾ GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 4.11.2011, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 28.

2. al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione) dei punti 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0898**: Decisione di esecuzione 2011/898/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 22).»;

3. al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0899**: Decisione di esecuzione 2011/899/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 28).»;

4. al punto 54 [regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione] della parte 6.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1109**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 23).»

Articolo 2

Al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione) del punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II

dell'accordo SEE, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0898**: Decisione di esecuzione 2011/898/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 22).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 739/2011 e (UE) n. 1109/2011 e delle decisioni di esecuzione 2011/898/UE e 2011/899/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.